

regolamento generale di partecipazione  
38<sup>a</sup> fiera internazionale di  
thessaloniki. 2-23 settembre 1973

**HELEXPO**

**regolamento generale di partecipazione  
38<sup>a</sup> fiera internazionale di  
thessaloniki. 2-23 settembre 1973**

**TIF  
HELEXPO**

regolamento generale di partecipazione  
38° fiera internazionale di  
thessaloniki. 2-23 settembre 1973

**TIF**  
**HELEXPO**

## INDICE

- Art. 1. DATE APERTURA E DI CHIUSURA
- » 2. ESPOSITORI
  - » 3. DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE
  - » 4. PARTECIPAZIONI UFFICIALI DI STATI
  - » 5. CAMPIONARI
  - » 6. NOLEGGIO DEI POSTEGGI
  - » 7. TARIFFE DELLE AREE
  - » 8. AREE DA NOLEGGIO A LUNGA DURATA
  - » 9. CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLE AREE
  - » 10. ADDOBBO
  - » 11. PUBBLICITA' DEI CAMPIONARI
  - » 12. IMPORTAZIONE DALL' ESTERO DEI CAMPIONARI DA ESPORRE
  - » 13. VENDITE
  - » 14. CATALOGO DEGLI ESPOSITORI
  - » 15. CARTE DI ENTRATA LIBERA PER GLI ESPOSITORI
  - » 16. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA F.I.T.
  - » 17. SGOMBERO AREE
  - » 18. MAGAZZINAGGIO DEI CAMPIONARI
  - » 19. DISPOSIZIONI SPECIALI - DIVIETI
  - » 20. ENERGIA ELETTRICA
  - » 21. TELEFONO - ACQUA
  - » 22. CATEGORIE DEGLI ARTICOLI ESPOSTI

## REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE

La Fiera Internazionale di Tessaloniki (F.I.T.) persona giuridica di diritto pubblico, dipendente dal Ministero del Commercio in virtù del D.R. 2407/1953, modificato e completato con D.L. 3326/1955, funziona ogni anno, in autunno, come, Fiera Internazionale, in base alle disposizioni seguenti.

La Fiera Internazionale di Tessaloniki ha lo scopo di creare relazioni economiche e contatti fra la produzione ed il consumo e di riavvicinare quelli già esistenti allo scopo di incrementare il commercio e le transazioni sia nell' interno del paese che con l'estero. Essa agevola in pari tempo, nel quadro delle sue attività l'incremento del Turismo Ellenico, come pure la messa in evidenza delle varie realizzazioni dello stato.

### DATE APERTURA E DI CHIUSURA

**Art. 1.** La data di apertura della Fiera Internazionale di Salonico che si svolge ogni anno viene fissata la Domenica che coincide tra il 28 Agosto e il 3 Settembre di ogni anno, la data di chiusura della medesima il 21o giorno dalla data di apertura della Fiera (la cui durata viene fissata in tre settimane).

Il Consiglio d'Amministrazione della F.I.T. si riserva il diritto di modificare le predette date di apertura e di chiusura della Fiera, con sua decisione dandone comunicazione attraverso la stampa e le relative pubblicazioni della F.I.T., senza che da ciò ne derivi alcuna pretesa da parte degli espositori oppure dei locatari della F.I.T.

### ESPOSITORI

**Art. 2.** a) Sono ammessi come espositori della F.I.T. (e in particolare, sia direttamente sia per il tramite di persone da loro delegate oppure di rappresentanti di commercio) le persone fisiche o giuridiche nazionali od estere che gestiscono una azienda industriale o artigiana. Sono parimenti ammessi come espositori anche gli Enti Statali, Persone Giuridiche di Diritto Pubblico, Aziende di Pubblica Utilità, Consorzi Agrari oppure Unioni dei medesimi.

b) Oltre a quanto stabilito dal paragrafo pre-

cedente, la produzione estera può essere presentata collettivamente sotto forma di partecipazione ufficiale o semi - ufficiale delle varie Nazioni, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

c) Vengono altresì concessi posteggi agli Enti, Imprese e Società, a scopo di presentare la loro opera di pubblicità o di natura informativa.

### DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE

**Art. 3. a)** L'iscrizione dell' espositore si effettua mediante Dichiarazione di Partecipazione, allegata al presente Regolamento, la quale è compilata, secondo il caso, sia direttamente dal produttore sia tramite il suo rappresentante espressamente nominato. Essa deve essere firmata ed inviata alla F.I.T. al più tardi entro quattro mesi prima dell' apertura.

b) Dichiarazioni di Partecipazione di nuove ditte, supplementari a quella iniziale, vengono accettate al più tardi il 15° giorno dall' apertura dalla F.I.T.

c) Tutte le Dichiarazioni di Partecipazione vengono controllate e giudicate accettabili o respinte. Nel primo caso viene inviato all' interessato il relativo documento di accettazione, e, in tal caso egli acquista soltanto il diritto di espositore e locatario dell' area che gli è stata ceduta, in conformità del presente Regolamento.

Nel secondo caso il rigetto è irrevocabile e la F.I.T. non è tenuta a darne giustificazione, ma soltanto a restituire la somma anticipata per lo affitto previsto dal paragrafo e) del presente articolo.

d) Con la «Dichiarazione di Partecipazione» l'interessato deve versare un anticipo o fare una rimessa bancaria o postale, corrispondente ad un quarto dell' affitto del posteggio che desidera occupare. In caso contrario, la Dichiarazione non sarà presa in considerazione. Il resto dell' affitto dovrà essere versato, al più tardi, 30 giorni prima dell' apertura della F.I.T. la rimessa sarà effettuata a nome della F.I.T.

e) Qualora esistano posteggi disponibili e venisse prorogato il termine di presentazione delle Dichiarazioni di Partecipazione previsto dal pa-

**HELEXPO**

ragrafo a) del presente articolo, le Dichiarazioni dovranno essere accompagnate dall' importo integrale dell' affitto.

f) Nel caso in cui, l'Espositore o il Rappresentante rinunciasse alla propria partecipazione, essa dovrà essere dichiarata per iscritto alla F.I.T., vengono applicate le disposizioni seguenti:

1) Se la dichiarazione di rinuncia pervenisse alla F.I.T. prima della scadenza del termine per la presentazione delle Dichiarazioni di Partecipazione prescritto dal presente Regolamento Generale, la somma anticipata per il fitto del posteggio gli viene restituita senza ulteriore formalità.

II) Nel caso in cui la dichiarazione di rinuncia pervenisse alla F.I.T. nell' intervallo tra la scadenza del termine di presentazione delle Dichiarazioni di Partecipazione e il 30° giorno prima dell' apertura della F.I.T., la somma anticipata per il fitto perviene alla F.I.T.

III) Qualora la dichiarazione di rinuncia pervenisse alla F.I.T. entro il 30° giorno prima dell' apertura della F.I.T., l'Espositore rinunciario sarà tenuto a versare, oltre alla somma anticipata che perviene alla F.I.T., anche il rimanente canone di affitto dell' area da egli prenotata.

IV) Le conseguenze prescritte dai paragrafi II e III si applicano indipendentemente dal fatto che se l'area chiesta dall' interessato sia stata o meno ceduta a terzi.

V) Nel caso in cui concorrano seri motivi che giustichino la rinuncia della partecipazione dell'Espositore, egli può essere esentato dalle conseguenze stabilite dai paragrafi II e III, in seguito a ricorso da presentare per iscritto all'atto della rinuncia di partecipazione, soggetto al giudizio del Consiglio Amministrativo, di cui la decisione è irrevocabile.

g) Coloro che abbiano dichiarato la loro partecipazione sia direttamente, sia tramite i loro rappresentanti, non hanno diritto di dare un secondo mandato ad altro rappresentante per esporre gli stessi articoli della loro produzione, eccetto quando si tratti di altri articoli sempre della propria produzione ma di usi e destinazione diversa, secondo il giudizio della F.I.T. su questo argomento.

h) Ai rappresentanti di ditte estere è fatto obbligo di dichiarare anche la denominazione sociale della ditta di esportazione tramite la quale eventualmente l'espositore produttore spedirà

gli articoli da esporre, dato che le ditte esportatrici non possono essere considerate come espositori.

i) Quando si tratti di un espositore che abbia dichiarato la propria partecipazione tramite il suo rappresentante, la F.I.T. ha diritto di chiedere oltre alla Dichiarazione di Partecipazione, anche un atto di riconoscimento partecipazione che dovrà essere trasmesso direttamente dall'espositore alla F.I.T.

l) Il rappresentante in Grecia dell' espositore residente all' estero è solidamente e totalmente responsabile al pari del suo mandatario per ciò che riguarda l'esecuzione degli obblighi verso la F.I.T. senza poter avvalersi del beneficio della discussione e separazione.

m) Con i termini di «industriali», «artigiani», e «produttori» si intendono non solamente le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche.

n) Dichiarazioni di partecipazione presentate da debitori della F.I.T. da manifestazioni precedenti vengono accettate solo a seguito di decisione del Consiglio Amministrativo.

o) Non viene presa in esame, essendo considerata come annullata, qualsiasi Dichiarazione di Partecipazione che sia soggetta a condizioni o restrizioni.

#### PARTECIPAZIONI UFFICIALI DI STATI

**Art. 4.** a) Tutte le partecipazioni ufficiali statali (art. 2 § b) vengono organizzate nel recinto della F.I.T. e nelle sale che l'Amministrazione della Fiera cede, in ogni caso agli Stati ed Enti interessati seguendo le seguenti disposizioni del presente Regolamento.

Sono tenute inoltre a presentare un elenco vistato dei rappresentanti in Grecia delle Ditte partecipanti del loro paese, comprendente i dati completi, ossia nome cognome del rappresentante, indirizzo e telefono, denominazione completa della Ditta straniera rappresentata ed una breve descrizione dei propri campionari.

b) Prima di iniziare i lavori di allestimento in qualsiasi sala o posteggio ceduto ad una partecipazione ufficiale o collettiva, la Delegazione dello Stato interessato, è tenuta a presentare, per lettera in duplice copia, i piani completi all' Ufficio Tecnico della F.I.T. entro 48 ore al massimo; la Delegazione interessata è tenuta a conformarsi ai suggerimenti o modifiche da apportare even-

tualmente su i detti piani da parte dell' Ufficio Tecnico della F.I.T.

c) Nei casi in cui i lavori di allestimento o di costruzione di padiglioni ufficiali saranno affidati a degli Studi di decoratori privati, oppure a degli Studi tecnici, questi ordini dovranno essere portati a conoscenza della F.I.T. in tempo debito per iscritto. Perciò prima di iniziare qualsiasi lavoro nel posteggio, tali imprese dovranno firmare una dichiarazione attestante, che, hanno preso conoscenza dei regolamenti della F.I.T. e che si conformeranno ai medesimi.

d) Emissioni sonore che non hanno carattere strettamente commerciale ed economico sono vietate. Inoltre è vietato di affiggere scritte o emblemi che si riferiscono a piani politico-economici dei vari Stati ed i quali possono essere interpretati come contenenti critiche od offese nei riguardi dei regimi di altri paesi.

La distruzione di quadri, di stampati e illustrazioni ecc. pubblicitarie, è permessa soltanto qualora tutti i predetti stampati concernano la pubblicità di articoli commerciali, industriali, oppure hanno carattere turistico. Gli interessati dovranno depositare in anticipo alla Direzione della F.I.T. per l'approvazione, tre esemplari di tutti gli stampati pubblicitari destinati alla distribuzione.

e) La proiezione di film cinematografici è permessa soltanto negli ambienti appositamente allestiti per tale scopo, sia nelle sale, sia nelle aree all' aperto delle partecipazioni ufficiali, a condizione che questi film abbiano carattere turistico o culturale e che in alcun caso avranno carattere propagandistico a favore di qualsiasi regime sociale.

Coloro che desiderino proiettare dei film cinematografici, li devono sottoporre in tempo all' approvazione delle F.I.T. dopo che avranno ottenuto preventivamente il permesso di proiezione dalla commissione competente funzionante secondo la legge.

f) È proibito di mettere a disposizione del pubblico questionari, libri di collezioni di firme, dichiarazioni, di giudizi, commenti ecc.

g) Le carte di espositore e degli aiutanti di espositore vengono accordate alle partecipazioni ufficiali gratuitamente, in ragione di 3 carte di espositore o di carte di legittimazione e di 10 carte di aiutanti per ogni 100 mq. di superficie di area

noleggiata di qualsiasi categoria, e non più di 150 carte di espositore in totale.

h) L'esposizione di libri è permessa solamente qualora questi trattino argomenti economici, tecnici, culturali e turistici.

#### CAMPIONARI

**Art. 5.** a) Vengono accettati come articoli da esporre alla F.I.T. i prodotti industriali od artigianali di produzione locale od estera nonché i prodotti del sottosuolo. Sono escluse le materie esplosive od infiammabili. I prodotti da esporre devono essere assolutamente nuovi (non usati).

b) Gli articoli della produzione agricola ellenica vengono esposti per categorie e in modo collettivo in appositi posteggi a cura degli Enti statali, Imprese di interesse pubblico, Persone giuridiche di diritto pubblico, Consorzi agrari in genere, Prefetture e Comuni.

c) Le partecipazioni per l'esposizione di prodotti dell' agricoltura e dell' attività agricola in genere si effettuano in gruppi e gli interessati potranno rivolgersi in tempo utile, tramite gli agronomi regionali o comunali, alla Direzione dell' Agricoltura delle proprie Regioni, che faranno il necessario per la migliore presentazione dei prodotti da esporre.

#### NOLEGGIO DEI POSTEGGI

**Art. 6.** Le aree da affittare si distinguono in:

a) Stand nei Padiglioni.

Ogni singolo stand ha una superficie minima di 6 mq., 9 mq. o 15 mq. circa, secondo l'ubicazione dello stand, e della categoria alla quale appartengono gli articoli da esporre. L'espositore ha diritto di chiedere uno o più stand contigui, che potrà ottenere nella misura dello spazio disponibile. Le pareti divisorie tra gli stand hanno un' altezza obbligatoria di m. 1,64 e vengono poste dalla F.I.T. Nello stesso stand possono essere ospitate più ditte espositrici, nella proporzione di 2 mq. per ogni singola ditta espositrice, queste ditte espositrici devono essere dichiarate dal medesimo rappresentante, a condizione che gli articoli da esporre appartengano quasi alla stessa categoria.

b) Stand per macchine.

Questi sono destinati per l'esposizione di macchine e loro accessori, macchine utensili e articoli dell' industria pesante. Ogni singolo stand ha una

**HELEXPO**

superficie minima di 20 mq. Le pareti divisorie fra detti stand, vengono costruite a spese del l'espositore e la loro altezza non potrà superare i m. 1.20.

L'espositore ha diritto di chiedere uno o più stand contigui che saranno consessi nel limite delle disponibilità.

In uno stand per macchine, potranno partecipare più ditte espositrici, in proporzione di 5 mq. per ogni ditta, dichiarate da uno stesso rappresentante, a condizione che gli articoli esposti appartengano quasi alla stessa categoria.

#### c) Stand per automobili.

Il posteggio destinato all'esposizione di automobili viene noleggiato in scompartimenti interi, ognuno dei quali ha una superficie minima di mq. 75.

#### d) Aree all'aperto:

Queste servono per esporre articoli similari come: macchine per costruzioni, macchine agricole, ed in generale macchine pesanti ecc. Le aree, di varie dimensioni e superanti gli 80 mq. vengono concesse in vari settori stabiliti dalla F.I.T.

Su tali aree all'aperto oppure su una parte di esse, gli espositori hanno diritto di costruire un padiglione provvisorio, previa approvazione della relativa bozza da parte della F.I.T. Tali padiglioni provvisori non conferiscono alcun diritto sul terreno ove saranno costruiti e gli espositori dovranno demolirli al primo avviso della F.I.T. dopo la chiusura, per la durata della quale è stata noleggiata la relativa area. In caso di rifiuto o negligenza del locatario di demolire le suddette costruzioni provvisorie e di asportare i loro materiali, la F.I.T. procederà a tali lavori, applicando le disposizioni dell'art. 10 paragrafo g del presente Regolamento, relative a tale caso.

e) Aree per noleggio a lunga durata (vedasi art. 8).

f) Padiglioni per derrate alimentari (solide o liquide).

Potranno essere ammessi come espositori i produttori di determinati generi alimentari, stabiliti alla F.I.T., la cui vendita o pubblicità viene fatta per il consumo sul posto. Tale genere di partecipazione si effettuerà in padiglioni speciali che

saranno ceduti dalla F.I.T. oppure costruiti dagli espositori, su aree della medesima, designate, in base a condizioni di affitto speciali fissate dalla F.I.T. Dette partecipazioni verranno realizzate qualora esistano le apposite aree.

La Fiera ha il diritto di assegnare la concessione dell'esposizione degli articoli suddetti oppure di alcuni di essi mediante aggiudicazione al maggior offerente, in base alle condizioni de essa fissate. La F.I.T. ha inoltre il diritto di stabilire anche i settori artigiani ai quali dovranno appartenere i partecipanti all'aggiudicazione.

#### g) Aree pubblicitarie.

Il Consiglio Amministrativo con sua decisione stabilisce le aree pubblicitarie nonchè le condizioni con cui esse saranno concesse per la pubblicità nel recinto della F.I.T. Tali pubblicità sono considerate come partecipazioni pubblicitarie e gli interessati sono tenuti a presentare regolari «Dichiarazioni di Partecipazione».

In determinati casi la F.I.T. ha diritto, se motivi di una migliore presentazione di campionari affini lo richiedessero, di chiedere l'esposizione di tali campioni in forma unica e collettiva, agli espositori è fatto obbligo di conformarsi ai suggerimenti della F.I.T. per la realizzazione di tale mostra collettiva.

i) La verifica delle aree dei posteggi occupati dai locatari di qualsiasi categoria, sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico della F.I.T.

Durante la misurazione, gli interessati prenderanno atto delle risultanze per iscritto; e, in caso di contestazione, dovranno darne comunicazione alla F.I.T. per iscritto, al più tardi entro tre giorni. Trascorso tale termine, le misurazioni eseguite dall'Ufficio Tecnico saranno considerate accettate dagli interessati senza alcuna riserva. In caso di contestazione da parte del locatario, presentata entro il termine previsto, si procederà ad una nuova misurazione della superficie occupata dal locatario, in sua presenza o alla presenza di un suo rappresentante. Il risultato della nuova misurazione è definitivo ed obbligatorio per il locatario.

#### TARIFFE DELLE AREE

Art. 7. a) Le tariffe delle aree, per la 38 edizione 1973 sono stabilite come segue:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Stand in padiglioni  | Drs. 450 al mq. |
| 2) Stand per macchine   | » 400 » »       |
| 3) Stand per automobili   | » 300 » »       |
| 4) Aree all'aperto  | » 250 » »       |
| 5) Aree per locazione di lunga durata                               | » 250 » »       |
| 6) Padiglioni per derrate alimentari (in base ad accordo speciale). |                 |
| 7) Aree pubblicitarie (secondo la posizione).                       |                 |

b) Se si tratta di espositori dell'interno che presentano gli articoli da esporre a gruppi, in forma di partecipazione collettiva, la F.I.T. può accordare una riduzione fino al 50% sull'affitto del posteggio.

c) Se si tratta di partecipazioni collettive estere, lo sconto sulla tariffa delle aree viene stabilito a 20%.

d) Alle partecipazioni individuali d'industrie e di artigiani puramente greche nelle aree all'aperto (a4), viene praticato uno sconto del 20% ed ai posteggi coperti può essere accordato uno sconto fino al 30%.

e) Trattandosi di categorie speciali di aree, il Consiglio Amministrativo ha il diritto di aumentare o diminuire, a suo giudizio, i canoni di affitto di cui sopra, oppure cedere delle aree senza pagamento del canone di affitto.

#### AREE DA NOLEGGIO A LUNGA DURATA

Art. 8. Dal piano generale della F.I.T. sono previste aree speciali di varia estensione, che vengono concesse agli espositori per noleggio di lunga durata in vista della costruzione a loro spese, di padiglioni alle seguenti condizioni:

a) Il predetto noleggio a lunga durata viene stabilito e provato solamente per iscritto ed è concluso per un periodo che non può superare gli otto anni, essendo vietato il tacito rinnovo. La concessione di tali aree viene effettuata a giudizio della F.I.T. agli: a) Stati esteri, b) Enti e Persone giuridiche di diritto pubblico o privato, c) Imprese ed Industrie, e d) Rappresentanti di imprese ed industrie.

b) Sull'area concessa il locatario è obbligato di costruire, entro il termine stabilito dal contratto di locazione un edificio (padiglione) di cui il valore minimo per stima dell'Ufficio verrà specificato parimenti nel contratto di locazione in relazione al Regolamento Edile vigente.

c) Prima di iniziare qualsiasi lavoro di costruzione nel terreno di cui sopra concesso per lunga durata, il locatario espositore deve sottoporre alla F.I.T. il progetto completo del Padiglione, progetto debitamente firmato da un ingegnere diplomato, fino al 10° giorno al più tardi. I dettagli di costruzione, altezza dell'edificio, percentuale di copertura, conservazione di aiuole vengono stabilite dal regolamento edile vigente della F.I.T. Per quanto concerne la forma architettonica dell'edificio, la F.I.T. si riserva il diritto di approvare, modificare o respingere i piani presentati per ragioni estetiche, oppure quando non siano in armonia con l'ambiente circostante. L'inizio dei lavori di costruzione è permesso soltanto con autorizzazione scritta della F.I.T., che l'espositore o il costruttore incaricato deve presentare agli organi della F.I.T. adetti al controllo. Tutti i lavori dovranno essere terminati almeno cinque giorni prima dell'inaugurazione e i materiali e rifiuti eventualmente rimasti dopo i lavori dovranno essere asportati dai medesimi, diversamente saranno asportati dalla F.I.T. a spese del locatario.

d) Al locatario dell'area è fatto obbligo di costruire, qualora richiesto dalla F.I.T., e a proprie spese, un marciapiede intorno al padiglione, secondo le indicazioni della medesima.

e) Scaduto il termine di locazione, il valore degli edifici costruiti e annessi sull'area noleggiata, va a favore della F.I.T., senza alcun diritto di indennizzo. Tale valore è considerato come affitto supplementare pagato in natura.

f) Per il posteggio noleggiato, il locatario verserà un affitto annuo fissato anno per anno dal Consiglio Amministrativo della F.I.T. L'affitto s'intende per mq. e viene calcolato per tutta la superficie dell'area affittata, anche se la superficie coperta fosse minore.

La F.I.T. può, a suo giudizio, accordare una riduzione sull'affitto dei posteggi destinati ai padiglioni delle partecipazioni di Stati o di Enti.

g) E' vietato subaffittare, di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, contro pagamento o senza, l'uso del posteggio e dell'edificio costruito, a meno che ciò non sia previsto dalla relativa convenzione.

h) Al locatario del padiglione o del posteggio noleggiato a lungo termine è fatto obbligo di presentare ogni anno la domanda di partecipazione al più tardi quattro mesi prima dell'apertura della Fiera. Trascorso tale termine senza che il locatario

rio abbia fatto la Dichiarazione di Partecipazione, ciò verrà interpretato come espressione del desiderio del locatario di non voler partecipare alla Fiera ed in questo caso, il proprio padiglione potrà essere noleggiato dalla F.I.T. ad un altro espositore oppure destinato della F.I.T. ad uso diverso senza altro avviso.

La F.I.T. disponendo a suo giudizio del padiglione per quanto riguarda il prezzo dell'affitto da percepire, s'impegna verso il suo possessore di non affittarlo a ditta che fabbrichi i medesimi prodotti come quelli del possessore.

Se, in caso di mancata partecipazione del possessore, l'affitto percepito della F.I.T. fosse superiore a quello che essa avrebbe riscosso se l'espositore vi avesse partecipato, la differenza in più verrà distribuita a ragione del 50% a favore della F.I.T. e del 50% a favore del possessore del padiglione, dopo aver defalcato dalla quota spettante al possessore, le eventuali spese fatte dalla F.I.T. per la riparazione e manutenzione del padiglione. Nel caso in cui non ci fosse tale differenza, nulla spetterà al proprietario.

Tale diritto del possessore del padiglione esiste e potrà essere esercitato soltanto durante tre manifestazioni della Fiera comprese entro il periodo di locazione. Se l'astensione del possessore continuerà anche per la quarta manifestazione, la F.I.T. avrà il diritto di considerare il padiglione abbandonato dal suo possessore, il quale resterà, senza nessun'altra formalità, definitivamente alla F.I.T. che avrà il diritto di usarlo per conto proprio, o di demolirlo a sue spese e per conto proprio, portando a suo proprio profitto i materiali della demolizione.

In caso di non partecipazione di uno Stato, il padiglione costruito verrà utilizzato dalla F.I.T. a suo libero giudizio e senza alcun obbligo di versare eventuali differenze di affitto.

i) Al locatario dell'area è fatto obbligo di versare alla F.I.T. le spese per la derivazione dell'energia elettrica fino al settore ove si trova il terreno. Il relativo importo sarà stabilito dal servizio competente della F.I.T. in base alle spese fatte per la derivazione.

Per ogni area e per ogni padiglione costruito sull'area stessa, corrisponde una quantità di energia elettrica in proporzione alla superficie del posteggio noleggiato ed alla quantità di energia elet-

trica che gli impianti della Fiera possono fornire al settore ove si trova il posteggio noleggiato.

All'espositore incombe l'obbligo d'installare a proprie spese il contatore elettrico nel suo padiglione; l'installazione elettrica è soggetta al regolare controllo dello Stato.

j) Se per ragioni urbanistiche oppure per altre analoghe ragioni del piano regolatore della F.I.T., fosse ritenuto indispensabile demolire un padiglione di locazione a lunga durata, il locatario sarà avvisato per iscritto al più tardi entro il primo Aprile dell'anno in cui avrà luogo la demolizione la quale verrà fatta a spese della F.I.T.

l) In caso di tale demolizione, il locatario espositore avrà diritto ad un indennizzo da parte della F.I.T. per il padiglione demolito, l'ammontare dell'indennizzo viene fissato come segue, da una commissione composta: a) dal capo della Sezione tecnica della F.I.T., b) da un ingegnere nominato dal locatario, c) da un ingegnere dell'Ufficio dei L.L. P.P. del Ministero della Grecia del Nord, nominato a tale scopo. Detta Commissione deciderà a maggioranza di voti.

m) La predetta Commissione stimerà, il valore della costruzione e degli eventuali annessi, e dopo aver defalcato la quota ammortizzata a favore della F.I.T. (in proporzione al termine trascorso fino al momento della demolizione), essa stabilirà l'ammontare dell'indennizzo da pagarsi all'interessato, dopo aver sottoposto il referto di stima al Consiglio Amministrativo per l'approvazione.

u) Al locatario di un'area noleggiata a lunga durata è fatto obbligo di conformarsi al Regolamento del piano della F.I.T. e di accettare i fini ed usi che il regolamento avrà stabilito.

o) Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di locazione, il locatario di un'area noleggiata a lunga durata avesse chiesto una proroga di detta locazione, e a condizione che lo interessato procedesse alla ricostruzione radicale della forma e dell'interno del padiglione, la autorizzazione per tale proroga potrà essere accordata, in seguito a decisione del Consiglio Amministrativo, il quale dovrà apprezzare le circostanze oggettive di ogni singolo caso (costruzione e struttura del padiglione, natura dei prodotti ecc) e che non ha comunque il diritto di accordare una proroga per un periodo superiore ai quattro

anni. Tale proroga viene accordata solamente alle industrie greche.

p) Nel caso in cui prima della scadenza del contratto l'espositore volesse procedere alla ricostruzione dell'area, egli ha diritto di ritirare tutti i materiali della demolizione del padiglione esistente, a condizione che il nuovo padiglione sia dello stesso valore con quello esistente, per stima dell'Ufficio Tecnico della F.I.T., del presente Articolo.

#### CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLE AREE

Art. 9. a) Lo stand noleggiato e, in generale l'ubicazione e l'estensione di ogni area noleggiata, vengono fissate dal Consiglio Amministrativo della F.I.T., secondo il proprio giudizio ed in base alla categoria alla quale saranno classificati i prodotti dichiarati dall'espositore.

Il Consiglio Amministrativo fissa la categoria a suo giudizio ed ha diritto, anche dopo l'assegnazione degli stand o delle aree noleggiate, di procedere a degli spostamenti e modifiche dei posteggi, senza che da ciò derivi alcun diritto di indennizzo a favore dell'espositore che concerne lo spostamento.

b) La concessione della superficie richiesta dall'espositore non è obbligatoria per la F.I.T. Il suo Consiglio Amministrativo potrà, a suo giudizio, concedere uno spazio superiore od inferiore, secondo le necessità e le circostanze. In caso di assegnazione di un'area superiore, la differenza di affitto dell'area supplementare viene addebitata dalla F.I.T. e versata regolarmente, secondo l'Art. 3 del presente Regolamento. Se l'area concessa risultasse inferiore a quella richiesta, l'affitto da pagare sarà proporzionale a tale area ridotta.

c) Gli stand e gli altri posteggi saranno messi a disposizione degli interessati, per quanto possibile, 40 giorni prima dell'apertura della Fiera invitando gli interessati a prendere possesso attraverso la stampa oppure in altro modo.

Tutti lavori di decorazione e di allestimento dello stand dovranno essere ultimati obbligatoriamente entro il mattino del giorno dell'inaugurazione della Fiera.

d) Gli stand non occupati 24 ore dopo l'apertura della F.I.T. saranno considerati come disponibili e potranno essere ceduti senza alcun preavviso ad altre persone, a giudizio del Consiglio Amministrativo della F.I.T.

e) Le eventuali preferenze degli espositori relative agli stand ed ai posteggi loro assegnati, saranno prese in considerazione e saranno soddisfatte nella misura del possibile, secondo il giudizio del Consiglio Amministrativo.

#### ADDOBBO

Art. 10. a) L'addobbo dello stand e degli altri posteggi noleggiati è obbligatorio per l'espositore dovrà essere effettuato in base ad un disegno presentato in duplice copia e approvato dalla F.I.T. la quale nomina una Commissione speciale per tale scopo. Una copia del disegno approvato deve trovarsi nel luogo di esecuzione dei lavori ed essere presentato ai competenti organi di controllo della F.I.T. Se l'espositore non si conformasse all'obbligo spettantegli di decorare lo stand in maniera conveniente ed accettabile dalla F.I.T. l'apertura ed il funzionamento del medesimo saranno vietati, fermi restando i diritti di affitto della F.I.T.

La F.I.T. ha il diritto di chiedere, a suo giudizio, l'uniformità dell'addobbo su determinate categorie di articoli esposti. In tal caso la stessa allestirà quegli elementi di addobbo che riterrà necessari per l'uniformità, prestabilendo l'incidenza economica degli espositori, derivante dall'uso dei medesimi, i quali sono tenuti a liquidare le spese fino alla chiusura della Fiera, rendendosi responsabili per eventuali distruzioni o smarrimenti di questi elementi.

b) espositori è fatto obbligo di collocare una insegna riportando la denominazione della ditta dichiarata in lingua francese, inglese o tedesca, sotto il testo greco. Se si tratterà di partecipazione tramite rappresentante, la ragione sociale di questa dovrà essere scritta sotto la ragione sociale dell'espositore.

c) L'espositore dovrà restituire, dopo la chiusura della Fiera, il suo stand nello stato in cui lo aveva preso alla consegna, è vietato tingere ed impiantare chiodi alle separazioni laterali e posteriori ed alle pareti, in caso contrario egli dovrà versare un indennizzo fissato dalla F.I.T.

d) Entro un mese dalla chiusura della Fiera, tanto gli espositori quanto i locatari in genere (coloro che gestiscono bar, agenti di pubblicità ecc) dovranno asportare, a loro spese, l'addobbo del posteggio noleggiato e relativi materiali di qualsiasi natura, nonché i mobili ed oggetti da loro

HELEXPO

portati (salvo quelli menzionati all' art. 11 del presente Regolamento i quali sono soggetti a diritti doganali).

e) La F.I.T. non è obbligata a custodire gli articoli di qualsiasi genere importati o collocati dagli espositori nel recinto della F.I.T. (ossia campionari, materiali di allestimento, mobili, attrezzi, capannoni, baraccamenti, costruzioni e qualsiasi altro materiale). Pertanto la F.I.T. non assume alcuna responsabilità per smarrimenti, deterioramenti o distruzioni di tali materiali, causati da qualsiasi motivo, sia durante il corso della Fiera, sia dopo di questa. In via eccezionale la F.I.T. funge da consegnatario ed è responsabile per i soli campionari che sono stati consegnati ai suoi Servizi competenti e presi in consegna per la custodia contro pagamento di diritti di deposito.

f) Dall' eventuale abbandono delle costruzioni anzidette non deriva alcun obbligo della F.I.T. di riservare per la successiva edizione la area ove si trovano le costruzioni del locatario che le ha costruite.

g) Trascorso il termine previsto dal paragrafo (d), se l'espositore non avesse provveduto a trasportare i materiali si sottintende che egli ha concesso alla F.I.T. l'ordine inequivocabile e l'autorizzazione di procedere al trasporto dei materiali, addebitando le relative spese all' espositore. Tali materiali entreranno in possesso della F.I.T. senza che essa sia tenuta a dare alcun indennizzo.

#### PUBBLICITA' DEI CAMPIONARI

**Art. 11.** a) Agli espositori sarà permesso di fare nei loro stand la pubblicità dei loro prodotti, a condizione che essa non sia rumorosa oppure non rechi molestia agli stand circostanti.

b) Per quanto riguarda i volantini pubblicitari oppure gli oggetti destinati ad essere distribuiti gratuitamente al pubblico per la propaganda dei prodotti esteri, ad ogni espositore sarà concessa una franchigia dei diritti doganali fissata in tempo, in conformità alle disposizioni doganali vigenti. Gli interessati, prima della distribuzione devono depositare al Servizio della F.I.T. una domanda dettagliata degli articoli da distribuire, accorpata da due esemplari degli stessi.

#### IMPORTAZIONE DALL' ESTERO DEI CAMPIONARI DA ESPORRE

**Art. 12.** a) Nel recinto della F.I.T. possono essere introdotti «in transito» gli articoli da esporre

provenienti dall' estero, in seguito a garanzia data dalla F.I.T. stessa alla competente Dogana, garanzia coprente i dazi d'importazione e le tasse supplementari a favore dello Stato, nonché il 25% del valore per eventuali differenze valutarie. Gli articoli predetti devono essere indispensabilmente accompagnati da una fattura in duplice copia della Ditta speditrice, con la relativa traduzione in greco, in duplice copia pure, menzionante in valore e comprendente una dettagliata descrizione dei medesimi. In caso di impossibilità di presentare la fattura e la traduzione, la Partecipazione Ufficiale estera deve presentare una lettera di descrizione del valore nonché relativa traduzione del valore della stessa in lingua greca delle merci importate e depositate nel recinto della F.I.T. Vidimazioni di domande per l'importazione di campionari dall' estero saranno accettate, per i campionari importati a nome di Espositori Privati dal 15 agosto 1973 fino al 17° giorno dall' apertura, e per le Partecipazioni Ufficiali estere dal 1° agosto 1973 fino al 20° giorno dall' apertura della medesima.

I campionari provenienti dall' estero destinati alla F.I.T. devono essere spediti CIF, e come destinatari devono figurare nei relativi documenti di spedizione gli espositori, oppure i loro rappresentanti, e il deposito dei medesimi nel recinto della F.I.T. deve essere effettuato a nome della Ditta speditrice estera. La girata dei documenti di spedizione di campionari dall' estero destinati per la F.I.T. nei quali figurano come destinatari la F.I.T. avviene solo a seguito a domanda per iscritto da parte dell' espositore avente diritto, diretta all' Ufficio competente della F.I.T.

La consegna dei campionari, spediti agli espositori oppure ai loro rappresentanti per pacco postale, viene fatta ai destinatari mediante versamento da parte dei medesimi dei diritti doganali e il 25% del valore come richiesto dalle formalità valutarie. Tali somme vengono incassate dalle Dogane come entrata definitiva se la regolarizzazione degli articoli predetti non si effettuasse entro un MESE dalla chiusura della Fiera. Dopo la scadenza di tali termini alcuna merce trasportata nel recinto della F.I.T. e destinata alla F.I.T. per l'esposizione viene accettata, e la F.I.T. non è tenuta affatto a ricevere questa merce come campionario.

Condizione necessaria per l'importazione di

campionari di provenienza estera è la Dichiarazione di Partecipazione da parte dell' Espositore della Ditta speditrice estera.

I campionari importati nel recinto della F.I.T. «in transito» in una o due precedenti manifestazioni, possono essere riesposti soltanto qualora prima della manifestazione, sia stata dichiarata dall' espositore la Ditta - Espositrice estera.

I campionari esposti durante due manifestazioni, dovendo essere riesposti da un nuovo espositore, per incarico della Ditta estera, possono essere esposti solo a seguito di un atto di riconoscimento del deposito dei medesimi a nome del nuovo espositore della sua Dichiarazione di Partecipazione della Ditta estera.

b) Per l'esportazione dal recinto della F.I.T. degli articoli esposti provenienti dall' estero, menzionati al paragrafo precedente (per i quali è permesso lo sdoganamento parziale) è richiesta la presentazione del permesso di consegna della dogana, il che presuppone la regolarizzazione dei pagamenti dovuti per detti articoli relativi a tasse e spese, e la presentazione di un atto di vendita, in tal caso la garanzia della F.I.T. di cui al paragrafo a) del presente articolo, cessa di essere in vigore.

c) Il termine di riesportazione degli articoli in transito provenienti dall' estero è di tre mesi dopo la chiusura della Fiera. Tale termine potrà, secondo la legge, essere prorogato gradualmente per due anni dalla sua scadenza, in modo da permettere che i campioni di cui trattasi vengano esposti in tre manifestazioni consecutive della F.I.T. Detta proroga verrà accordata soltanto su richiesta della F.I.T. e sarà valida soltanto se i relativi articoli saranno esposti in ognuna delle due successive edizioni della Fiera.

d) Gli articoli di origine estera importati nel recinto della F.I.T. in transito e non riesportati entro i termini previsti dal precedente paragrafo del presente articolo, saranno considerati, giusta l'articolo 3 del D.L. 3326/55, come merce non ritirata (abbandonata) e saranno messi all' asta dallo Stato in conformità alle disposizioni del Codice doganale.

e) Gli oggetti minuti importati dall' estero nel recinto della F.I.T. sotto sua garanzia per i diritti doganali, saranno consegnati ai loro espositori al fine di essere esposti, contro presentazione alla competente Sezione della F.I.T. di una

garanzia che copra la somma per la quale la Fiera si è resa garante alla competente dogana (dazi più il 25% del valore degli articoli esposti).

f) La predetta garanzia dovrà essere versata in contanti oppure con lettera di garanzia bancaria a favore della F.I.T. Sono considerati «oggetti minuti», a giudizio del Consiglio Amministrativo della F.I.T., gli articoli da esporre indipendentemente del loro valore, i quali per la loro natura od il proprio volume possono essere asportati oppure ritirati dal recinto della F.I.T. senza che ciò possa essere facilmente ed immediatamente constatato.

g) L'assicurazione contro i rischi d'incendio degli articoli esposti soggetti a dazio per il periodo di deposito dei campionari è obbligatoria per gli espositori i quali all' atto di deposito degli articoli nel recinto della F.I.T. debbono esibire al Servizio competente la polizza di assicurazione a favore della F.I.T., di una società di assicurazioni di loro gradimento, coprente il valore dei dazi ed il 25% del valore degli articoli esposti, somma per la quale la F.I.T. si è resa garante alla competente dogana. Tuttavia, gli espositori invece della polizza di assicurazione di cui sopra, possono esibire una lettera di garanzia di una Banca ellenica autorizzata garantendo il versamento a favore della F.I.T. di una somma coprente il valore dei dazi e il 25% del valore degli articoli in deposito. Tale somma viene riscossa dalla F.I.T. dalla Banca garante, nel caso in cui essa fosse obbligata a versare detta somma alla competente Dogana.

Qualora all' atto del deposito dei campionari, non venisse depositata la polizza di assicurazione o la lettera di garanzia conformemente a quanto sopra, la F.I.T. procede d'ufficio e senz' alcuna formalità all' assicurazione dei predetti articoli esposti contro i rischi d'incendio mediante l'Associazione degli Assicuratori di Salonicco, inizialmente per un periodo di tempo di sei mesi, assicurazione che viene rinnovata per tutto il periodo in cui i campionari rimarranno depositati nel suo recinto per una somma che copra il 25% del loro valore come pure i dazi d'importazione, avendo la F.I.T. con il presente la presunzione juris et de jure, il mandato e la procura irrevocabile dello espositore ed effettua la predetta assicurazione come suo diretto rappresentante.

In caso di assicurazione dei campionari dagli espositori stessi, essi devono presentare all' Uf-

**HELEXPO**

ficio competente della F.I.T., 10 giorni prima dall'atto di deposito dei campionari, nel recinto della F.I.T. una dichiarazione di responsabilità scritta per tale scopo, nella quale sarà specificata la denominazione completa, la sede e il telefono della compagnia di assicurazione di sua scelta, nonché il mandato irrevocabile della F.I.T. di procedere, a spese dell'espositore, al rinnovo della relativa polizza di assicurazione, per tutta la durata in cui i campionari giacciono in deposito.

Entro il termine perentorio di due giorni sono tenuti gli espositori di cui sopra, oppure la società di assicurazione mandataria a depositare all'Ufficio competente della F.I.T. la polizza di assicurazione, dei campionari in deposito nei posteggi della medesima.

Detta assicurazione viene effettuata a favore della F.I.T. e contro l'espositore assicurato, sul valore dei campionari giacenti in deposito e per tutto quel periodo che questi dovrebbero rimanere nei posteggi della F.I.T.

Qualora l'espositore effettui direttamente l'assicurazione presso una società assicurativa di suo gradimento, i diritti di assicurazione e le relative spese del contratto, sono a carico esclusivo dell'espositore, impegnandosi però di versare dette spese alla società di assicurazione.

Benchè l'assicurazione degli articoli non soggetti a diritti doganali, degli addobbi ed attrezzi degli stand sia facoltativa, essa è tuttavia raccomandabile.

i) Le partecipazioni ufficiali statali e le partecipazioni collettive sono ugualmente tenute a depositare in tempo una polizza di assicurazione che copra i diritti doganali degli articoli più il 25% del loro valore. Nel caso in cui esse non si conformassero alle disposizioni suddette, con tale omissione diventerebbero automaticamente debitorici verso la F.I.T. per la garanzia che essa avrà dato alla Dogana.

l) La quantità dei prodotti destinati ad essere esposti provenienti dall'interno o dall'estero è in rapporto all'area noleggiata intesa come luogo di esposizione di detti prodotti. Nel caso in cui fosse richiesto il deposito nel recinto della F.I.T. di prodotti in quantità sproporzionata, la F.I.T. potrà accettarli finchè i suoi depositi e lo spazio a sua disposizione glielo permettano, nell'intento di facilitare in via massima l'insieme degli espositori.

## VENDITE

**Art. 13.** a) Nel periodo di funzionamento della Fiera il suo recinto ed i suoi stand costituiscono un mercato all'ingrosso ove si trattino affari commerciali in base a campioni esposti, la vendita al dettaglio è assolutamente proibita. I contravventori vengono espulsi immediatamente dagli organi della Polizia della F.I.T., su richiesta della F.I.T., il loro posteggio viene chiuso, e i contravventori sono obbligati di asportare immediatamente i loro campionari dopo la regolarizzazione dei loro eventuali debiti verso la F.I.T.

b) La F.I.T., a giurisdizione del suo Consiglio Amministrativo potrà autorizzare l'organizzazione di sale speciali, designate a tempo utile, nelle quali sarà permessa l'esposizione e la vendita al dettaglio di piccoli oggetti - ricordo, articoli dell'artigianato e lavori manuali. La concessione degli stand nelle sale predette si effettuerà mediante aggiudicazione al maggiore offerente negli ultimi dieci giorni di giugno, in base alle condizioni stabilite dal Consiglio Amministrativo ed a giudizio della F.I.T. Le Dichiarazioni di Partecipazione per l'esposizione di prodotti nelle suddette sale speciali, portano un timbro speciale e saranno presentate dai beneficiari dell'aggiudicazione, dopo l'approvazione del risultato della aggiudicazione stessa.

c) L'installazione di bancarelle provvisorie per la vendita al dettaglio, nonché la vendita di oggetti da parte di venditori ambulanti è proibita nel recinto della Fiera. Coloro che eventualmente si trovassero in fallo saranno immediatamente espulsi dalla Polizia della Fiera e saranno denunciati a norma delle disposizioni dell'art. 7 del D.L. 250/53.

## CATALOGO DEGLI ESPOSITORI

**Art. 14.** a) La F.I.T. curerà la stampa e la messa in circolazione del Catalogo durante il periodo della manifestazione senza assumersi un obbligo formale e declinando ogni responsabilità per errori od omissioni che eventualmente potessero riscontrarsi nel Catalogo. La F.I.T. ha il diritto di mettere in circolazione, durante la manifestazione, una guida provvisoria, sommaria, il cui contenuto sarà compilato a suo giudizio.

b) La Dichiarazione di Partecipazione deve essere indispensabilmente accompagnata da una SCHEDA PER IL CATALOGO DEGLI ESPOSITORI debitamente compilata e firmata di cui

i dati vengono obbligatoriamente inseriti nel Catalogo contro pagamento della somma di dracme 200. all'atto della presentazione e la relativa tassa sul bollo di pubblicità della Dichiarazione di Partecipazione.

c) I dati da inserire nel Catalogo degli Espositori che pervengono alla F.I.T., oltre il 20 luglio e fino il 20 agosto, vengono inseriti nel supplemento del Catalogo stesso, qualora detto supplemento venisse pubblicato. Le schede per il Catalogo che perverranno alla F.I.T. oltre il 20 agosto, non verranno inserite affatto gli espositori non sono tenuti a versare la somma di dracme 200, prevista dal paragrafo b) del presente articolo.

d) Una copia del Catalogo viene ceduta gratuitamente a) agli Espositori, b) ai possessori di carta di Visitatore Commerciale, c) ai possessori di carta di legittimazione nonché a coloro che abbiano inserito della pubblicità nel Catalogo.

e) Se l'espositore lo desiderasse, egli avrà il diritto di chiedere l'inserzione di un annuncio su intera o metà pagina nel Catalogo della F.I.T. contro pagamento, in base alla tariffa vigente per il Catalogo.

A tal fine, egli dovrà compilare, firmare e presentare, contemporaneamente alla Dichiarazione di Partecipazione, l'allegato ordine di inserzione di pubblicità.

f) Oltre alla F.I.T. oppure alle persone o imprese legalmente autorizzate dall'Amministrazione, nessun'altro ha il diritto di procedere alla pubblicazione del Catalogo degli Espositori avvalendosi, sotto qualsiasi forma del titolo della F.I.T.

## CARTE DI ENTRATA LIBERA PER GLI ESPOSITORI

**Art. 15.** a) Ogni espositore, o in sua assenza ogni rappresentante, ha diritto gratuitamente per se stesso a due carte di espositore. Ciò vale anche se si tratta di Società, Persone giuridiche, Enti oppure Servizi pubblici. Oltre a tale numero di carte di entrata, sarà accordato un numero di carte supplementare in proporzione al posteggio noleggiato e precisamente:

- |  |         |
|--|---------|
| I. per ogni 6 mq. di stand in padiglione     | 1 carta |
| II. per ogni 20 mq. di stand per macchinario | 2 carte |
| III. per ogni 25 mq. stand per automobili    | 2 carte |

- |   |         |
|---|---------|
| IV. per ogni 20 mq. di area all'aperto                  | 2 carte |
| V. per ogni 20 mq. di area per locazione a lunga durata | 2 carte |
| VI. per ogni area pubblicitaria                         | 1 carta |

b) Nei casi I, II, III, e IV il numero complessivo non può superare le 10 carte in totale, comprese anche quelle base.

c) Nel caso V, il numero complessivo non può superare le 20 carte in totale, e le 30 carte se si tratta per carte di Enti.

d) Le predette carte di espositore sono strettamente personali. Tutte le carte che venissero trovate in possesso di terzi saranno sequestrate.

e) Oltre alle predette carte, possono essere cedute delle carte anche contro pagamento di 120 dracme per ogni carta.

## ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA F.I.T.

**Art. 16.** a) Le ore di apertura e di chiusura degli stand vengono fissate in tempo utile dalla F.I.T. Oltre alle ore fissate nessuno ha il diritto di restare nel suo stand o padiglione senza autorizzazione speciale.

b) L'accesso nel recinto della Fiera sarà soggetto al pagamento d'un biglietto d'ingresso il cui prezzo verrà fissato a tempo. Nessun rappresentante ha diritto di esigere dai visitatori una qualsiasi somma per l'ingresso nel suo stand.

## SGOMBERO AREE

**Art. 17.** a) Tutti gli espositori, nonché le Partecipazioni Ufficiali, che trasportano campionari nel recinto della F.I.T., «in transito», sono tenuti, alla chiusura della Fiera, di consegnare al Magazziniere della F.I.T., i campionari che rimangono nelle aree espositive, reimballando questi, nei medesimi imballaggi con i quali vennero introdotti, nel caso in cui questi non venissero riesportati. La mancata consegna degli articoli esposti al Magazziniere della F.I.T. e l'eventuale permanenza dei medesimi in aree espositive all'aperto esenta la F.I.T. da qualsiasi responsabilità per la sorte dei medesimi.

b) Agli espositori che avessero conti in sospeso con la F.I.T. non sarà permesso di esportare i loro articoli, mobili, utensili e materiale di decorazione fino a che i conti in sospeso non saranno regolarizzati. Ciò vale anche per i locatari dei bar, dei locali ed altre gestioni.

**HELEXPO**

**MAGAZZINAGGIO DEI CAMPIONARI**

**Art. 18.** Per le merci immagazzinate, per una ragione qualsiasi, nei depositi delle F.I.T., e rimangono dopo il 31 ottobre di ogni anno, depositate sia a nome degli stessi sia a nome delle Ditte estere, sia introdotte e depositate tramite la Partecipazioni Ufficiali Estere l'espositore è tenuto a versare dei diritti di magazzino in base alla tariffa seguente:

Dracme 10 per mq. al mese per le merci depositate nelle aree all'aperto.

Dracme 40 per mq. al mese per le merci depositate sottopensilina.

Dracme 60 per mq. al mese per le merci depositate in luogo coperto.

Frazione del mese viene inteso l'intero mese.

Sono esonerati dall'obbligo del versamento dei diritti di deposito di cui al paragrafo precedente, 2 pezzi di ogni tipo degli articoli esposti appartenenti alla Partecipazione Statale Estera, a condizione che siano stati esposti dalla predetta Partecipazione Statale straniera nella propria area espositiva.

In generale non vengono riscossi diritti di magazzino da nessuno per i mesi di settembre e ottobre.

**DISPOSIZIONI SPECIALI - DIVIETI**

**Art. 19.** a) Qualora motivi di forza maggiore impedissero l'apertura ed il regolare funzionamento della Fiera essa ha il diritto di trattenere, a suo favore tutto o parte delle somme versate a titolo di anticipo.

b) La F.I.T. non è responsabile per i difetti reali o mancanze che si verificassero nella qualità convenuta dei posteggi da essa noleggiati (compresi ristoranti, buvette, bar, ecc.) e di conseguenze non risponde per eventuali guasti ed alterazioni totali o parziali che, a causa di detti difetti o mancanza, potessero verificarsi ai prodotti esposti, al materiale decorativo o ad altri oggetti importati nei posteggi noleggiati.

c) E' vietato agli espositori ed ai partecipanti di modificare in qualsiasi modo l'uso dei posteggi noleggiati dalla F.I.T. Tale divieto include anche la vendita da parte dei gestori di bar, di piccoli buffet, di pasticcerie e di padiglioni di generi ali-

mentari, di cui all'art. 6 paragrafo (f) del presente Regolamento di articoli diversi da quelli previsti dalle clausole contenute negli avvisi di aggiudicazione. L'espositore che non si conformasse a tale disposizione sarà tenuto a versare alla F.I.T. una somma pari al doppio dell'affitto convenuto per il buffet, la buvette, il bar, ecc. come penalità e indennizzo di danni non accertati.

d) In caso di contestazione fra la F.I.T. e terzi, la sola autorità giudiziaria competente in materia è il Tribunale di Thessaloniki.

d) I debiti di qualsiasi specie verso la F.I.T., provenienti da partecipazioni o gestioni, non regolarizzati fino alla fine dell'anno in cui furono contratti, vengono aggravati dagli interessi legali di mora, e saranno computati dal 10 gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali tuttavia, e per ragioni motivate il Consiglio Amministrativo, ha diritto di decidere l'essenzone degli interessi.

f) E' fatto divieto di accendere fuochi negli stand e nei padiglioni.

g) E' vietato ai fotografi di prendere fotografie e film cinematografici in bianco e nero ed a colori, nonché di prendere bozzetti o vedute della Fiera, salvo che con permesso speciale rilasciato dalla F.I.T. od in possesso della concessione del relativo diritto.

h) E' altresì vietata la distribuzione di materiale pubblicitario, listini, ecc. fuori dei posteggi, degli stand di qualsiasi categoria.

i) Nel recinto della Fiera è vietata la vendita di biglietti (lotteria ecc.) a favore di qualsiasi opera salvo che con permesso rilasciato dalla F.I.T.

l) E' inoltre vietato occupare abusivamente un'area superiore a quella noleggiata, nonché di collocare tavoli o sedie davanti ai chioschi di vendita di generi alimentari, a meno che tale diritto non decorra da clausola formale inserita nell'aggiudicazione.

m) E' infine, vietato esporre nel posteggio assegnato di qualsiasi categoria, degli articoli che non sono stati compresi nella Dichiarazione di Partecipazione. Se ciò venisse constatato dagli organi della F.I.T. il contravventore sarà soggetto ad una ammenda che potrà arrivare al decuplo dell'affitto, in base a decisione del Comitato Esecutivo.

n) Il Consiglio di Amministrazione della F.I.T. si riserva il diritto, dandone giustificazione, di

**ENERGIA ELETTRICA**

**Art. 20.** La corrente elettrica fornita dalla F.I.T. è alternata, periodi, 50 (220 volt monofase e 380 trifase).

a) L'illuminazione generale dei padiglioni e delle tettoie rimane a carico della F.I.T. L'energia elettrica supplementare richiesta dagli espositori per l'illuminazione dei loro stand o per qualsiasi altro impiego, sarà fornita nella misura che le installazioni della F.I.T. lo permetteranno e sarà pagata alla F.I.T. separatamente in base alla Tariffa 19 dell'Impresa Pubblica di Elettricità (D.E.I.) comprendente l'energia elettrica effettivamente consumata, oltre le spese di derivazione. Ciò dovrà essere dichiarato nella Dichiarazione di Partecipazione.

b) Per la fornitura di energia elettrica supplementare è richiesta la presentazione, in tempo utile, di una domanda in cui dovrà essere chiaramente specificata la quantità di corrente necessaria.

c) Se vi è la possibilità di soddisfare la domanda, la linea viene costruita, sia dalla F.I.T. a domanda e a spese dell'interessato, sia dall'interessato stesso, da un punto di derivazione indicato dall'Ufficio competente della F.I.T.

d) Per il collegamento dell'impianto di corrente supplementare alla rete della F.I.T., è richiesta:

I) La presentazione di un piano all'Ufficio competente di controllo;

II) La presentazione di una dichiarazione di responsabilità da parte di un elettricista - installatore autorizzato, per l'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni vigenti, la manutenzione e la sorveglianza durante tutto il periodo della fornitura della corrente.

e) Se l'espositore o locatario non si conformasse a quanto precede, la corrente non gli sarà fornita. Ogni impianto arbitrario comporterà contro l'autore tutte le conseguenze civili e penali derivanti da tale constatazione.

**TELEFONO - ACQUA**

**Art. 21.** a) Coloro che avessero bisogno di un apparecchio telefonico, potranno ottenerlo, se possibile qualora lo dichiarassero nella Dichiarazione di Partecipazione, a seguito di accordi presi col Servizio competente della F.I.T.

b) Coloro che avessero bisogno di acqua, pot-

modificare e completare il presente Regolamento Generale di Partecipazione.

o) Prima di mettere in funzione macchine ai fini di dimostrazione, l'espositore è obbligato di prendere le dovute misure di sicurezza e di precauzione. L'espositore è unico responsabile per qualsiasi incidente che sarebbe possibile sopravvenire nel corso della presentazione delle macchine o utensili funzionanti, la F.I.T. declinando ogni responsabilità nei riguardi di qualsiasi persona colpita. Qualora la F.I.T. venisse considerata responsabile verso terzi, l'espositore sarà obbligato di risarcire il danno della F.I.T.

p) I posteggi noleggiati di qualsiasi categoria è vietato di subaffittarli in tutto o in parte, oppure che siano ceduti gratuitamente dall'espositore a terzi. Se ciò avvenisse, l'espositore perderebbe il diritto di partecipazione alla Fiera stessa, la somma da egli versata va a favore della F.I.T., gli eventuali debiti verso la F.I.T. continuano ad esistere e vengono riscossi ed oltre a ciò, i contravventori sono soggetti ad una penalità a favore della F.I.T. pari al quintuplo dell'affitto del posteggio che riguarda la contravvenzione.

q) E' vietata sotto qualsiasi forma la pubblicità a favore di terzi.

r) Gli espositori che desiderano esporre in funzione macchine di escavazione, perforazione ecc. devono dichiararlo nella loro Dichiarazione di Partecipazione e richiedere per tale scopo l'autorizzazione della F.I.T.

In caso di azione arbitraria il contravventore è responsabile per la piena riparazione del danno derivato dalla sua azione verso la F.I.T. oppure verso terzi.

s) La Direzione dei Padiglioni Statali e gli Espositori di aree noleggiate a lunga durata sono tenuti a prendere le misure di sicurezza contro l'incendio.

t) Sui casi di natura tecnica riguardanti la disposizione degli stand, le loro pareti divisorie, l'altezza, le insegne, le loro decorazioni, la circolazione nei padiglioni, l'installazione di telefono, la derivazione di energia elettrica ed acqua ecc., il competente ufficio della F.I.T. impartirà in tempo istruzioni informative agli espositori.

o) Agli espositori che per qualsiasi motivo contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento, la F.I.T. può chiedere maggiori garanzie per l'applicazione fedele delle medesime.

**HELEXPO**

ranno ottenerla nella misura in cui le installazioni saranno sufficienti a tale scopo ed alle condizioni e dettagli che verranno fissati dalla F.I.T.

Nel caso in cui è richiesta per ragioni tecniche la costruzione di un impianto idraulico o di forniture secondario per il disimpegno dell'espositore, egli è obbligato di costruire tale impianto a sue spese, e qualora questo venisse approvato dall'Ufficio Tecnico.

#### CATEGORIE DEGLI ARTICOLI ESPOSTI

**Art. 22.** In linea generale i vari articoli che vengono accettati dalla F.I.T. appartengono in una delle seguenti categorie, ma il Consiglio Amministrativo della F.I.T. si riserva il diritto di modificarle o assorbirle a suo giudizio.

1. Generi alimentari bevande, tabacchi, sigarette.
2. Prodotti farmaceutici, profumi e strumenti medicali.
3. Materiali da costruzione interni ed esterni - prefabbricati.
4. Orologeria, bigiotteria e argenteria.
5. Tessili, moda, novità, tappeti.
6. Apparecchiature elettriche per uso domestico.
6. Apparecchiature elettriche per uso industriale e professionale.
8. Articoli fotografici e cinematografici, strumenti di precisione, ottica.
9. Materie plastiche, sintetiche e loro derivati.
10. Articoli di cancelleria, edizioni, stampa.

11. Articoli per l'attrezzatura e l'organizzazione per uffici.
12. Pellami, articoli di pelle, pelliccerie.
13. Arredamenti, decorazioni, stufe al kerosene.
15. Minerali, meccanica, motori.
16. Macchine per cantieri edili e stadali.
17. Macchine per materie plastiche, ecologiche, meccanica varia.
18. Macchine utensili e utensileria.
19. Macchine per la lavorazione del legno e utensili.
20. Macchine tessili e accessori.
22. Macchine e accessori per la stampa.
23. Macchine e forni per panifici.
24. Macchine per lavanderia, macchine lavaggio a secco e affini.
25. Macchine agricole, accessori, utensili.
26. Autovetture, carrozzerie, motocicli, accessori e utensili.
27. Terracotte, articoli di ceramica e cristallo, soprammobili.
28. Articoli d'arte popolare, lavori manuali.
29. Giocattoli, articoli sportivi, strumenti musicali, articoli vari.
30. Attività (Statale e Organizzazioni di Pubblica Utilità) Turismo, Comunicazioni.

**Art. 23.** Qualsiasi nostra precedente decisione sull'argomento di cui sopra, viene abolita.

**AVVISO D' INSERZIONE**  
**D'UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO NEL CATALOGO**  
**DEGLI ESPOSITORI**  
**DELLA 38 F.I.T. 1973**

- 2 - 23 Settembre

Spett.

**Fiera Internazionale di Thessaloniki**

**Thessaloniki**

Ho l'onore di pregare codesta Spett. Fiera di voler riservare definitivamente, per mio conto, nel Catalogo degli Espositori 1973.

1 pagina a tre colori	Dracme 4.000
1 » » due »	» 3.000
1 » » un »	» 2.000
*1/2 » » » »	» 1.000
1/4 » » » »	» 600

al fine d' inserire un annuncio pubblicitario, il cui testo e dettagli Vi saranno trasmessi a tempo, Vi prego di voler addebitare l' importo del prezzo di tale inserzione nel mio conto di partecipazione alla Fiera del 1973.

..... il ..... 1973

Ditta e indirizzo del mittente

(firma)

.....  
.....  
.....

---

\* Cancellare le inserzioni non desiderate. Se le inserzioni non saranno cancellate, l' avviso sarà considerato valido per 1/2 pagina ad un colore.

**TIF**  
**HELEXPO**

FATE LA PUBBLICITA' AI VOSTRI PRODOTTI  
ATTRAVERSO IL CATALOGO DEGLI ESPOSITORI DELLA  
FIERA INTERNAZIONALE DI THESSALONIKI

Presentando la DICHIARAZIONE di partecipazione, compilate e firmate il presente avviso per l' inserzione di un annuncio pubblicitario della Vostra Ditta nel CATALOGO ufficiale della F.I.T. 1973.

Detto CATALOGO, pubblicato e messo in circolazione, durante la manifestazione e dopo la chiusura della Fiera, è destinato ai produttori e consumatori che lo adoperano come strumento consultivo della produzione. Esso Vi offre in tal modo, un' occasione unica di fare a minima spesa, una efficace propaganda dei Vostri prodotti in relazione alla Vostra partecipazione.

Indirizzateci l' avviso d' inserzione insieme alla Dichiarazione di Partecipazione alla F.I.T., che provvederà a chiederVi a tempo debito, il testo ed i dettagli dell' inserzione.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE AD USO DEI SIGNORI ESPOSITORI E RAPPRESENTANTI

1. La Dichiarazione di Partecipazione deve essere indirizzata alla F.I.T. quattro mesi prima dell' apertura della manifestazione al più tardi, (art. 3 paragr. a).
2. Con la Dichiarazione di Partecipazione deve essere versato anche l' 1/4 dell' affitto. Il resto dovrà essere versato fino il 2 Agosto al più tardi. La rimessa dovrà essere effettuata all' ordine della F.I.T. (art. 3 paragr. f).
3. In caso di annullamento della partecipazione dell' espositore o del suo rappresentante (vedere art. 3 paragr. f).
4. Non viene presa in esame essendo considerata nulla qualsiasi Dichiarazione di Partecipazione che sia soggetta a condizioni o restrizioni (art. 3 paragr. n).
5. Tariffe dei posteggi (vedere art. 7, paragr. a) e Dichiarazione di Partecipazione.
6. Posteggi di locazione a lunga durata per costruzione di padiglioni privati (vedere art. 8).
7. Gli stand e i posteggi sono a disposizione degli espositori, appena sarà possibile, 40 giorni prima dell' apertura della F.I.T. (art. 9 paragr. c).
8. I lavori di addobbo e di allestimento degli articoli da esporre devono essere terminati obbligatoriamente al mattino del giorno dell' inaugurazione (art. paragr. c).
9. Le eventuali preferenze degli espositori circa gli stand e posteggi vengono soddisfatte nella misura del possibile (art. 9 paragr. e).
10. La decorazione degli stand e degli altri posteggi è obbligatoria. Essa viene effettuata in base ad un grafico approvato da un comitato speciale della F.I.T. (art. 10 paragr. a).
11. Agli espositori è fatto obbligo di collocare un' insegna riportando la ragione sociale in lingua greca, o inglese o francese o tedesca (art. 10 paragr. b).
12. L' espositore è tenuto a restituire il suo stand nello stato in cui lo aveva preso alla consegna (art. 10 par. c).
13. Nel recinto della F.I.T. possono essere introdotti «in transito» degli articoli provenienti dall' estero, il termine della loro riesportazione è mesi tre, a partire dalla chiusura della manifestazione (art. 12 paragr. a e c).
14. Gli articoli provenienti dall' estero devono essere spediti alla F.I.T. CIF. Su i relativi documenti di spedizione dovranno essere menzionati gli espositori o i loro rappresentanti (art. 12 paragr. a).
15. L' assicurazione contro i rischi d' incendio degli articoli soggetti a diritti doganali, è obbligatoria per gli espositori per un montante coprente i diritti doganali nonchè l' 1/4 del valore delle merci depositate (art. 12 paragr. j).
16. Le vendite al dettaglio è assolutamente proibita (art. 13 paragr. a).
17. La F.I.T. farà il necessario per la pubblicazione di un Catalogo, tuttavia essa declina ogni responsabilità per errori od omissioni (art. 14 paragr. a).
18. La Dichiarazione di Partecipazione deve essere accompagnata da una scheda per il Catalogo degli espositori, di cui gli elementi saranno inseriti nel Catalogo, contro pagamento anticipato, in una sola volta, di dracme 200 (art. 14 paragr. b).
19. Lo sgombero degli stand deve cominciare l' indomani della chiusura e dovrà essere terminato entro 6 giorni (art. 17 paragr. a).
20. Agli espositori che avessero conti in sospeso con la F.I.T. non sarà permesso di esportare i loro articoli ed altri oggetti, se prima non avranno regolarizzato i loro conti (art. 17 paragr. b).
21. Per le merci che resteranno depositate nei magazzini della F.I.T. oltre il 31 ottobre, l' espositore è tenuto a versare dei diritti di magazzinaggio (art. 19 paragr. a).
22. La F.I.T. non è responsabile per in vizi reali o per difetti che si verificassero nella qualità convenuta dei posteggi de essa noleggiati di qualsiasi categoria essa non è ugualmente responsabile per deterioramenti o avarie totali o parziali che saranno soggette le merci od oggetti giacenti nei posteggi noleggiati (art. 19 paragr. b).
23. In caso di contestazione fra la F.I.T. e terzi, l' autorità giudiziaria competente in materia, è il Tribunale di Thessaloniki (art. 19 paragr. d).
24. E' vietato di accendere fuochi negli stand dei padiglioni (art. 19 paragr. f).
25. E' vietato di esporre degli articoli non compresi nella Dichiarazione di Partecipazione. I cotravventori saranno soggetti ad una ammenda che potrà arrivare fino al decuplo dell' affitto (art. 19 paragr. m).
26. L' espositore è considerato l' unico responsabile per qualsiasi incidente che sarebbe possibile sopravvivere nel corso della dimostrazione di macchine o utensili in funzione (art. 19 paragr. o).
27. E' vietato di subaffittare i posteggi in tutto o in parte oppure cederli gratuitamente a terzi (art. 19 paragr. p).
28. Sui casi di carenze tecnico, il competente ufficio della F.I.T. impartirà in tempo, le relative istruzioni, (art. 19 paragr. t).
29. L' illuminazione generale dei padiglioni e degli hangar è a carico della F.I.T. l' energia elettrica supplementare richiesta dagli espositori, sarà fornita nella misura che le installazioni della F.I.T. lo permetteranno e sarà pagata separatamente (art. 20 paragr. a).

FIERA INTERNAZIONALE DI THESSALONIKI

Telefoni: Centralino 71.823 - Direzione 71.610 - Partecipazioni 222.377 - 222.366 - Indirizzo telegr: FOIRINT, - Thessaloniki - TELEX 291

38a MANIFESTAZIONE **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE** No della licenza (3)  
2 - 23 SETTEMBRE Compilare a macchina e spedire di rappresentante di commercio  
alla F.I.T. entro il 2-5-1973

Ditta e ragione sociale: .....  
Indirizzo: ..... Città ..... Telef. ....  
Qualità(1): Industriale — Artigiano — Produttore — Rappresentante — Incaricato.  
Nome del Rappresentante a Thessaloniki .....

AREA RICHIESTA:

Diritto d'inserzione nel Catalogo degli Espositori (da pagare in una volta)				<b>Drs. 200</b>
Stand in padiglione (minimo 6 mq. o 9 mq. o multiplo)	Mq. ....	Drs. 450 = »	.....	
Stand per esporre macchinario (minimo 20 mq.)	Mq. .... »	» 400 = »	.....	
Stand nel Salone dell' automobile (minimo 20 mq.)	Mq. .... »	» 300 = »	.....	
Area speciale per noleggio a lunga durata in vista della costruzione di un padiglione	Mq. .... »	» 250 = »	.....	
Terreno all' aperto (da un minimo di 80 mq.)	Mq. .... »	» 250 = »	.....	
Area in padiglione per derrate alimentari (su accordo speciale)	Mq. .... »	» ... = »	.....	
Area per pubblicità (No)	Mq. .... »	» ... = »	.....	
		<b>Somma totale</b>	<b>Drs. ....</b>	

Il quarto della somma totale da pagare in anticipo all' atto di presentazione della presente: ..... » .....  
Saldo del totale da regolare fino il 2-8-1973 ..... » .....

Avrete bisogno (1)	
1) Corrente elettrica ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
2) Acqua ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3) Telefono ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

La sottoscritta Ditta, fornendo gli elementi di cui sopra, dichiara la propria partecipazione alla 38a Fiera Internazionale di Thessaloniki 1973 alle condizioni del Regolamento Generale di Partecipazione, di cui preso conoscenza integrale, e dichiara di accettarle senza riserve e di attenersi a tutte le disposizioni del suddetto Regolamento.  
..... il ..... 1973  
(Firma .....

INDICAZIONI AMMINISTRATIVE (saranno completate dai Servizi della F.I.T.)

No di Registrazione Data di arrivo	Categoria degli articoli da esporre	Indicazione dell' area	Estensione dell' area definitivamente occupata

Osservazioni: .....

- (1) Lasciare la parola addatta e depennare quanto non interessa.
- (2) Depennate Si o No, secondo il caso.
- (3) Il riferimento del No della licenza di rappresentante di commercio è obbligatorio. (Vedere a tergo)



In relazione alla presente DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE e nella mia qualità di RAPPRESENTANTE, fornisco le seguenti informazioni concernenti la Ditta i cui prodotti esporrò alla 38 F.I.T. 1973

	DITTA - SEDE SOCIALE (Elementi completi)	INDIRIZZO ESATTO NAZIONALITÀ	PRODOTTI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(Firma) .....  
..... il ..... 1973

**ATTENZIONE:**

- 1.— Da compilare leggibilmente possibilmente a macchina.
- 2.— Riempire indispensabilmente la scheda annessa per il CATALOGO della F.I.T. 1973.

"SCHEMA PER IL CATALOGO DEGLI ESPOSITORI DELLA 38a FIERA INTERNAZIONALE DI THESSALONIKI  
Sottoposta con la Dichiarazione di Partecipazione. Deve essere obbligatoriamente riempita in greco o francese.  
Se gli elementi forniti sono errati o illegibili, l' inserzione nel Catalogo degli Espositori sarà difettosa

	DITTA - SEDE SOCIALE (Elementi completi)	INDIRIZZO ESATTO NAZIONALITÀ	PRODOTTI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

IL RAPPRESENTANTE O INCARICATO DELLE DITTE SUDETTE ..... il ..... 1973

Ditta e Ragione sociale .....

Indirizzo .....



N. B.—Nel caso in cui l' espositore partecipa direttamente, egli compila soltanto il quadretto No 1.

In caso di partecipazione d' uno o più espositori tramite lo stesso Rappresentante: La presente viene compilata dal Rappresentante.

(vedere a tergo)